

Rientro dei cervelli: operativi gli sconti per chi torna

L'Agenzia delle Entrate detta le istruzioni per esercitare l'opzione per il nuovo regime fiscale destinato ai lavoratori "rimpatriati"

di Valeria Zeppilli –



Con **provvedimento del 29 marzo 2016**, l'**Agenzia delle entrate** ha stabilito con quali modalità i lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, destinatari degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori previsti dalla legge numero 238/2010, possono

optare per il nuovo **regime fiscale per i lavoratori "rimpatriati"** disegnato dal decreto legislativo numero 147/2015.

Tale regime, si ricorda, permette che per tali lavoratori la **formazione del reddito complessivo sia rappresentata solo dal 70% del reddito**.

Secondo quanto reso noto dall'Agenzia delle entrate, i "cervelli" rientrati in patria al massimo entro la fine dello scorso anno, per poter esercitare l'opzione, devono farne **richiesta scritta al proprio datore di lavoro**. Il termine massimo per provvedervi è di **tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento** in analisi.

Più nel dettaglio la richiesta deve indicare il **nome**, il **cognome**, la **data di nascita** e il **codice fiscale** del lavoratore, l'indicazione della sua attuale **residenza in Italia** come risultante dal certificato di residenza o dalla domanda di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e l'impegno a **comunicare con tempestività l'avvenuta iscrizione nell'anagrafe** della popolazione residente e **ogni eventuale variazione** di residenza o domicilio rilevante per l'applicazione del beneficio, intervenuta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della sua prima fruizione.

La domanda va poi **sottoscritta** e deve essere **resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000**.

Particolari **ulteriori adempimenti** sono richiesti ai **lavoratori che non hanno ancora richiesto l'applicazione dei benefici di cui alla legge numero 238/2010 o l'hanno richiesta a un diverso datore di lavoro** e a quelli che siano **rientrati in Italia nel periodo compreso tra il 7 ottobre 2015** (data di entrata in vigore del decreto legislativo numero 147/2015) **e il 31 dicembre 2015**.

La circolare precisa che l'opzione può essere esercitata, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2016, anche dai **soggetti che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa**.

È importante, infine, segnalare che **la scelta non può essere revocata** e che ha effetto **dal primo gennaio 2016 e per i quattro periodi d'imposta successivi**.

Fonte: [Rientro dei cervelli: operativi gli sconti per chi torna](#)

(www.StudioCataldi.it)